

COMUNE DI CRESCENTINO
PROVINCIA DI VERCELLI

Approvato con

Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28/12/2016

e modificato con delibera n 48 del 19/12/2018 -

delibera n 61 del 19/12/2019 - delibera n 50 del 29/12/2020

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 art. 63

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito e scopo del regolamento

1. Con il presente regolamento il Comune di Crescentino disciplina i criteri di applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle relative concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree (suolo, soprasuolo e sottosuolo) appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Crescentino e delle aree private soggette all'uso pubblico.
3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente disciplina prevista dal regolamento T.O.S.A.P.
4. Le tariffe relative al canone sono adottate ogni anno dalla Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio Preventivo. Qualora non si provveda in tale termine, si considerano confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

Art.2 Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni (C.O.S.A.P.) di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

Art.3 Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuto in solido al pagamento del canone.

Art.4 Occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni aventi durata pari o superiori all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

CAPO II

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art.5 Criteri determinazione tariffa

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, come indicate nell'Allegato "1";
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
permanente: espressa in anno solare (01/01 - 31/12);
temporanea: espressa in giorni;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito

“Allegato 2” al presente Regolamento.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate alla decina superiore.
4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, va arrotondato all' euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore.
5. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio annuale, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo

Art. 6 Classificazione del suolo pubblico

1 Ai fini dell'applicazione del canone ,sia per quanto riguarda le occupazioni del suolo sia per quello che riguarda gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo , le strade e gli spazi comunali sono classificati in categorie. Il territorio del comune di Crescentino è diviso in due categorie (Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/1994)

2 Ad ogni categoria è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dagli elementi di centralità ,tipologia ,arredo urbano ,traffico viario ecc.

	COEFFICIENTE
CATEGORIA I	1,00
CATEGORIA II	0,99

L'elenco delle vie e piazze appartenenti alle due categorie è allegato al presente regolamento. (Allegato 1)

Art. 7 Coefficienti Tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo, sia a carattere permanente che a carattere temporaneo, è prevista una tariffa canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.
2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1, cui si attribuisce un “coefficiente 1.00”, si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione e sono riportati nella tabella sottostante:

Individuazione tipologie di occupazioni

Occupazione permanente - Coefficienti

A) Occupazione ordinaria suolo pubblico		1,00
a.	spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci, spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	1,00
b.	chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi; edicole	1,00
c.	mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1,00
d.	arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo	1,00
e.	ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	1,00

B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico		1,00
a.	insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari	1,00
b.	ponteggi edili soprassuolo e sottosuolo, lucernari, griglie, ecc.	1,00
c.	cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato	1,00
d.	Tende fisse o arretrabili aggettanti direttamente su suolo pubblico	0,30

e.	cisterne e serbatoi interrati e simili	1,00
f.	cavidotti, elettrodotti e simili realizzati da Aziende di erogazione di pubblici servizi	1,00

Occupazione Temporanea - Coefficienti

A) Occupazione ordinaria suolo pubblico		1.00
a.	occupazioni mercatali, ambulanti e produttori agricoli	0,50
a.1	occupazioni mercatali, ambulanti e produttori agricoli con utilizzo servizio energia elettrica	1,10
b.	occupazioni con dehors e pubblici esercizi preposti alla somministrazione e alla vendita di cibi e bevande (tariffa fissa, include ogni maggiorazioni e/o riduzioni del regolamento COSAP)	0,1074
c.	edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reinterri, ecc.	0,50
d.	occupazioni con spettacoli viaggianti e circensi	0,10
e.	manifestazioni fieristiche	1,00
f.	traslochi e esposizioni di beni e merci	1,00

B) Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico		1.00
	ponteggi edili soprassuolo	0,50

Art. 8 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Nel caso di occupazioni mercatali verrà conteggiata l'effettiva occupazione assegnata.
5. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

a) Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, ITALGAS, ecc.) e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 1,031 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di €516,46. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. Il canone annuo è altresì dovuto per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali e pubblici servizi da soggetti privati.

Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.

- b). Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato. (es. parcheggi blu in gestione a privati)
6. Le occupazioni omogenee, anche quelle inferiori al mezzo metro quadrato, che insistono sulla stessa area sono soggette al canone di occupazione. La superficie tassabile sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

CAPO III

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art.9 Agevolazioni occupazioni

1. Per le occupazioni del suolo comunale con spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:

fino a mq. 100	tariffa ridotta al 50%
da mq. 101 fino a mq. 1.000	tariffa ridotta al 25%
oltre mq. 1.000 (l'eccedenza)	tariffa ridotta al 10%.

2. Per tutte le occupazioni del suolo e del soprassuolo comunale oltre i mq 1.000, l'eccedenza è calcolata con tariffa ridotta al 10%.
3. Per tutte le occupazioni temporanee del suolo e del soprassuolo comunale **di durata inferiori a 12 ore giornaliere**, la tariffa viene ridotta del 30 % .
4. Per tutte le occupazioni temporanee del suolo e del soprassuolo comunale **di durata superiore a 15 giorni**, la tariffa viene ridotta del 20 % esclusivamente previo pagamento anticipato.
5. Per tutte le occupazioni temporanee del suolo e del soprassuolo comunale **di durata superiore a 30 giorni**, la tariffa viene ridotta al 50 % esclusivamente previo pagamento anticipato.

Art.10 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e tutti gli accessi carrabili sia di esclusivo accesso al fondo agricolo sia passi carrabili con manufatto e a raso;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R.. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le aste delle tabelle, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, capo I;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti e dalle associazioni politiche, sindacali, istituzionali, culturali, religiose, feste patronali o rionali organizzate da associazioni di quartiere o pro-loco, ed ogni altra attività non avente scopo di lucro;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato;
- j) bow windows;
- k) tende per ambulanti;

l) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

m) Le foriere, a solo scopo ornamentale e collocate in appositi spazi concordati con l'Amministrazione Comunale, con manutenzione a carico del contribuente.

n) occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio

o) griglie di aerazione e/o atte a svolgere funzione di lucernario e eventuali botole di accesso a locali sotterranei.

p) Per le occupazioni di suolo pubblico (sia permanente che temporanea) effettuate da parte di esercizi commerciali, per esposizione di prodotti e merci oggetto della propria attività è prevista l'esenzione del pagamento del canone fino a una superficie di MQ 15. Le occupazioni che eccedono i 15 mq verranno computate per la superficie eccedente.

CAPO IV

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI

Art. 11 Atto di concessione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 4, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita, preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
2. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi alle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
4. Resta comunque a carico dell'occupante, anche di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente all'applicazione delle sanzioni e sono soggette al canone per il periodo effettivo di occupazione.

Art. 12 Richiesta di occupazione

1. Chiunque voglia occupare spazi o aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve richiedere l'atto di concessione all'autorità comunale e pagare il relativo canone. Per occupare proprietà private assoggettate ad uso pubblico il richiedente dovrà produrre il consenso all'occupazione del proprietario-.

2. Per le occupazioni esenti è comunque richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione nel quale sarà menzionato, il motivo per cui è concessa l'esenzione dal pagamento.

3. Le concessioni e autorizzazioni del diritto di occupazione sono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame esonerando il comune da qualsiasi responsabilità.

4. Per le occupazioni temporanee, che non necessitano di previa concessione scritta il versamento del canone sostituisce la concessione. (ambulanti senza posto fisso)

5. La domanda di occupazione deve essere presentata in tempo utile per consentire la conclusione del procedimento.

Per le occupazioni permanenti:

Almeno 15 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa, o della scadenza, in caso di rinnovo.

Per le occupazioni temporanee:

Almeno 5 giorni lavorativi prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa, o della scadenza in caso di rinnovo, per tutte le occupazioni temporanee non incluse nelle sotto elencate casistiche:

almeno 15 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa per:

- a) esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili;
- b) esercizio di attività circensi;
- c) manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo con finalità di trattenimento, quali concerti, spettacoli teatrali e simili, feste di associazione o di partito, feste popolari e sagre ecc.

6. Per i venditori ambulanti non titolati di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa concessione verbale dell'ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

7. Ai proprietari di negozi fronteggianti aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. I titolari di attività non fronteggianti aree private soggette ad uso pubblico di cui ne richiedono l'occupazione, dovranno produrre il consenso del proprietario dell'area e del titolare dell'attività fronteggiante tale area.

8. Quando lo stesso oggetto di occupazione è richiesto da più persone, la concessione sarà assegnata al primo richiedente risultante dal registro del protocollo.

9. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza, e in caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 13 Modalità di presentazione della domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal comune in carta legale. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con le relative misure atti ad identificare l'opera.
4. Le richieste di occupazione di cui ai commi precedenti sono indirizzate all'Amministrazione Comunale e rilasciate dal Servizio di Polizia Municipale.
Nel caso in cui l'occupazione, indirizzata all'Amministrazione Comunale, derivi da permessi di costruire, installazione di mezzi pubblicitari o manufatti ricoprenti carattere stabile verrà rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'ufficio tecnico curerà l'iter procedurale richiedendo, se il caso, tutti i documenti che riterrà necessari sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale per la parte di sua competenza.
5. Ogni richiesta di occupazione deve specificare la finalità per cui viene richiesta.
6. Non possono essere rilasciate concessioni per l'esercizio di attività non consentite dalla legge.
7. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici o impedire l'accesso alle private abitazioni, negozi, uffici, edifici in genere.

Art. 14 Istruttoria della domanda

1. Successivamente al deposito della domanda di concessione presso l'Ufficio competente il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

3 L'Ufficio provvede a concludere il procedimento nei termini previsti nei Regolamenti dei singoli servizi o ,in mancanza nel Regolamento sui Procedimenti Amministrativi.

4 Qualora l'Ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto.

Art.15 Contenuto e rilascio della concessione- autorizzazione

1. Sulla base dei risultati dell'Istruttoria , il Responsabile del Servizio competente rilascia o nega la concessione o autorizzazione con provvedimento motivato ,dandone comunicazione al richiedente.

2 L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve indicare :

- a) tutti elementi identificativi esposti nella richiesta di occupazione;
- b) le finalità per cui è concesso l'utilizzo e le condizioni tecnico amministrative a cui è eventualmente subordinato il provvedimento ;
- c) la durata dell'occupazione e l'eventuale periodicità ;
- d) l'esatta delimitazione dello spazio concesso;

Art.16 Durata

1. Le concessioni temporanee vengono accordate per un periodo di tempo inferiore all'anno solare , salvo proroga o rinnovo ed in tutti i casi per cui la legge prevede espressamente il rilascio di una concessione.

2. Le concessioni permanenti hanno durata non inferiore ad un anno e cessano alla scadenza salvo tempestiva proroga o rinnovo concessa con atto scritto.

3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione , anche parziale , del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta .

Art.17 Titolarità

1. La concessione è personale ed incedibile .Non è consentita la subconcessione.

2. E' ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente ,la successione nella titolarità della concessione o autorizzazione, in caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio dell'attività commerciale , salve norme regolamentari o di legge in contrario.

3. Eventuali subentri derivanti da successioni mortis causa o derivanti da compravendite di immobili per atti tra vivi,vanno segnalate agli Uffici che hanno rilasciato l'autorizzazione/concessione affinché prendano nota del subentro nella titolarità.

Art.18 Rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza .previo inoltro di motivata richiesta al Servizio competente.

2. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla cessazione. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.

3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia ad una parte dello spazio pubblico occupato o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salvo che dipenda da causa di forza maggiore.

4. In caso di subentro nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il canone annuo sarà graduato in base al perdurare dei singoli atti in capo al cedente e al cessionario.

5. Quando, in corso di istruttoria della domanda, l'interessato ritenga di non aver più interesse alla conclusione del procedimento, deve comunicarlo per iscritto all'ufficio competente al fine di interrompere l'iter della pratica.

Art.19 Obblighi del titolare

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione; in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza Vi provvede il Comune, con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) non cedere in sub-concessione e non trasferire a terzi la concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 20 Decadenza

1. Il titolare della concessione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione e autorizzazione .

2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione ha l'obbligo di :

- a) versare il canone alle scadenze fissate in caso contrario si verificherà la decadenza della concessione ;

- b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza la concessione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone ;
- c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area;
- d) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese eventualmente utilizzando il deposito cauzionale ;

3 Nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

Art 21 Occupazioni abusive

1 Le occupazioni effettuate senza concessione comunale sono considerate abusive.

2 Sono altresì considerate abusive le occupazioni :

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto apposito atto di proroga o rinnovo ;

le occupazioni che proseguono dopo l'atto di revoca ,decadenza ,sospensione.

3. Ai fini del calcolo degli importi dovuti a titolo di canone , le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano occupazioni temporanee e l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

4. L'accertamento di occupazione abusiva ,effettuato mediante apposito verbale redatto da pubblico ufficiale ,comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del Codice della Strada D.Lgs.285/1992.

5. Fatte salve diverse disposizioni di legge ,il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. In caso di inerzia del trasgressore la rimozione è ordinata dal Comune con addebito delle relative spese. In questo caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

CAP. V

RISCOSSIONE E SANZIONI

Art.22 Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare (01/01 - 31/12).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al Concessionario, in caso di gestione in conce
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a € 516,46.

Art.23 Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento decorrono dal giorno successivo al termine dell'occupazione indicato nella concessione.
2. Per le occupazioni temporanee di importo superiore a € 516,46, è ammesso il pagamento in rate anticipate (massimo 4) da distribuirsi all'interno del periodo di occupazione.

Art.24 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
mediante sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910 n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.
3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art.25 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 24 del presente Regolamento.

Art.26 Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2017.
2. .Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P., previo adeguamento delle condizioni contrattuali qualora esistano i presupposti economici, è

consentito l'affidamento dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente Regolamento fino alla scadenza del contratto in corso, purché la stessa ottenga l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

3. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 01/01/2017, dall'attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso.